

FOGLIO INFORMATIVO
**SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI, ASSEGNI E RI.BA.
SALVO BUON FINE (SBF) e DOPO INCASSO (DI)**

Aggiornamento nr. 07 del 30 novembre 2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Finanziatore	BANCA STABIESE S.p.A.
Indirizzo	Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Telefono	081.8711407 -
Telefax	081.8702733
Email	info@bancastabiese.it
Sito web	www.bancastabiese.it
Codice ABI	03388
Iscrizione registro imprese	Tribunale Napoli nr.121/36

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI INCASSO SBF E DI

Presupposto del contratto è l'esistenza di un credito che può essere rappresentato da portafoglio tradizionale cioè assegni bancari, circolari o titoli similari, a carico di altre banche, effetti cambiari o titoli similari, credito che il cliente affida alla banca per l'incasso.

Il servizio di incasso effetti-documenti/disposizioni elettroniche consente ad un creditore (cedente) di incassare appunti commerciali (cambiali, tratte, Ri.Ba) a carico dei propri debitori avvalendosi di un istituto di credito (banca assuntrice). Con questo servizio la Banca assume l'incarico di curare l'incasso, tramite i propri canali, dell'effetto/documento/disposizione presentato dal cliente, al quale riconoscerà l'importo del titolo dedotte le relative commissioni, solo dopo la prova dell'avvenuto pagamento. La disposizione presentata per l'incasso può inoltre essere richiamata o prorogata nella scadenza dal creditore prima della data della sua scadenza originaria.

Per tutte le tipologie di servizio, l'importo può essere accreditato sul conto corrente del cliente/creditore dopo la scadenza ad incasso avvenuto (Dopo Incasso) oppure prima della scadenza Salvo Buon Fine (s.b.f.). Quest'ultimo caso è subordinato alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca.

Il rischio principale del servizio incassi riguarda le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se previste dal contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni, spese, diritti	S.B.F. Salvo buon fine	D.I. Dopo incasso
Presentazione distinta	0 euro	0 euro
Commissioni per documento su piazza (su filiali Banca Stabiese)	3,00 euro	5,00 euro
Commissioni per documento su fuori piazza (su altre banche)	5,00 euro	8,00 euro
Diritti di brevità:		
- Per ogni documento pagabile su piazza che non è pervenuto alla cassa almeno 12 giorni prima della scadenza;	3,50 euro	3,50 euro
- Per ogni documento pagabile fuori piazza che non è pervenuto alla cassa almeno 20 giorni prima della scadenza;	3,50 euro	3,50 euro

Spese per ritorno per singolo effetto protestato	1,5 x mille minimo di 3,00 euro massimo di 8,00 euro	1,5 x mille minimo di 3,00 euro massimo di 8,00 euro
Spese per ritorno per singolo documento insoluto	3,00 euro	3,00 euro
Spese per richiamo effetto	5,00 euro	5,00 euro
Spese per richiesta esito	//	12,00 euro
Spese per invio comunicazioni	non previste	non previste
Recupero spese postali	5,00 euro	5,00 euro
Valute		
Accredito Documenti su Piazza	scadenza documento +7 giorni	scadenza documento +10 giorni
Accredito Documenti Fuori Piazza	scadenza documento +10 giorni	scadenza documento +20 giorni

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno tre mesi. Il preavviso è dato in forma scritta su supporto cartaceo o a mezzo Posta Elettronica Certificata. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione. La banca può recedere dal contratto anche senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni. Il Cliente è tenuto a pagare quanto ancora dovuto entro cinque giorni dal ricevimento della sopracitata comunicazione.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal

Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

Legenda

Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Giorni brevità-commissioni	Se una cambiale viene presentata all'incasso pochi giorni prima della sua scadenza al cliente vengono richieste commissioni di brevità a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'invio. I giorni di brevità indicano fino a quanti giorni precedenti la scadenza per la presentazione di cambiali vengono richieste queste spese.
Dopo incasso	In base a questa clausola il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Salvo Buon Fine	In base a questa clausola la banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al "buon fine", cioè al puntuale pagamento alla scadenza dei documenti presentati dal cliente. Ne consegue che, nel caso in cui i documenti non vengano pagati alla scadenza e/o tornino insoluti, la banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di eventuali spese e oneri sostenuti.
Insoluto	Documento per il quale la banca del creditore ha ricevuto comunicazione dalla banca del debitore di impagato.
Richiesta di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.